

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 172

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 8 marzo 2023

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22
(INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL
FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE
L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E
PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE)

Art. 1

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 2022, n. 26, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione di urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.